

VERBALE DI ACCORDO

Addì 3/01/2017, in Linate

tra

SEA S.p.A. (di seguito SEA)

e

le Segreterie Regionali e Territoriali di

FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL T.A., FLAI T.S., CUB TRASPORTI

la **RSU** di SEA Malpensa e Linate

di seguito, le "OO.SS.",

PREMESSO CHE

- in data 22 luglio 2016 SEA e le OO.SS. hanno sottoscritto un Verbale di Accordo Quadro di Progetto (di seguito "Accordo Quadro") con il quale si sono poste, tra l'altro, l'obiettivo di gestire le ricadute occupazionali del progetto di razionalizzazione della struttura operativa di SEA prevista dal relativo Piano industriale, mediante specifiche linee guida di intervento;
- in attuazione dell'Accordo Quadro, e con specifico riferimento all'ultimo capoverso del relativo paragrafo 6), SEA ha attivato, con propria comunicazione datata 21/11/2016, indirizzata alle Rappresentanze dei Lavoratori ed alle rispettive Organizzazioni Sindacali di categoria, nonché all'A.R.I.F.L. della Regione Lombardia, la procedura ex artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991, relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro per riduzione di personale di n. 119 lavoratori in forza alle unità operative site presso gli aeroporti di Malpensa e Linate (di seguito "procedura di mobilità");
- detta comunicazione conteneva puntuale indicazione di tutti gli elementi di cui all'art. 4, comma 3, della Legge n. 223/91;
- in data 3/01/2017 le Parti hanno sottoscritto un Verbale di Incontro, da recepirsi, mediante espresso richiamo, nel presente Verbale di Accordo,

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. La Premessa forma parte integrante della presente intesa.
2. Le Parti, dadesi preliminarmente e reciprocamente atto di aver puntualmente e regolarmente attivato tutti gli adempimenti procedurali previsti dalla normativa vigente in materia di riduzione del personale, hanno completato la ricognizione degli argomenti e delle considerazioni tutte contenute nella comunicazione di cui in Premessa, che si intende qui formalmente richiamata ad ogni possibile effetto, con le integrazioni e specificazioni richieste da tale ricognizione. Ove venissero a posteriori individuati errori formali, ad oggi non conosciuti, nell'applicazione delle norme procedurali che regolamentano la materia, le Parti si impegnano sin d'ora a sanarli, esercitando la facoltà prevista dall'art. 4 comma 12 della Legge n. 223/1991.
3. Le Parti, nel ribadire la persistente validità dei principi ispiratori dell'Accordo Quadro e degli interventi ivi stabiliti, concordano su quanto segue:
 - l'attuazione del piano di efficientamento della struttura operativa di cui in Premessa passa

necessariamente attraverso la necessità ineludibile di procedere, con riferimento agli scali di Linate e di Malpensa, alla riduzione di organico, sia diretto che di staff, (con le specificazioni di seguito indicate) per complessive n. 115 unità fisiche. La riduzione di n. 4 unità rispetto al contingente di 119 unità indicato nella comunicazione di avvio della *procedura di mobilità* è ascrivibile a quanto riportato nel Verbale di Incontro formalizzato dalle Parti in data 3 gennaio 2017 e qui espressamente richiamato ad integrazione del presente Verbale di Accordo. A norma di quanto consentito dall'art. 8 comma 4, del D.L. n. 148/1993, convertito in Legge n. 236/1993, si conviene espressamente che la facoltà di intimare i recessi dal rapporto di lavoro possa essere esercitata da SEA nei termini previsti in allegato A del presente verbale di accordo;

- per quanto concerne la scelta dei lavoratori con i quali risolvere il rapporto di lavoro, le Parti, avvalendosi della facoltà loro concessa dall'art. 5, comma 1, della Legge 223/1991 e al dichiarato fine di contemperare la sopra evidenziata indifferibile esigenza aziendale di procedere con la razionalizzazione della propria struttura operativa con l'esigenza di limitare quanto più possibile le conseguenze sociali della riduzione di personale, convengono di derogare ai criteri di scelta di Legge, convergendo sull'applicazione –in coerenza con le previsioni dell'*Accordo Quadro* – del seguente criterio di scelta, la cui applicazione potrà conseguentemente comportare l'individuazione di personale destinatario del provvedimento di recesso anche non coincidente, quanto a profilo professionale o appartenenza di scalo, con quello indicato in esubero nella comunicazione di apertura della *procedura di mobilità*:

- lavoratori di cui ai paragrafi 3.1 ultimo comma e 3.2 ultimo comma dell'*Accordo Quadro*;
- adesione su base volontaria a detta risoluzione, mediante formalizzazione di atto idoneo a produrre inoppugnabile manifestazione individuale di non opposizione al provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro, previa valutazione di compatibilità da parte di SEA con le esigenze dell'azienda. Così come previsto dall'*Accordo Quadro*, ove le adesioni di cui al presente alinea – compatibili con le suddette esigenze aziendali – comportassero il superamento del numero complessivo di 115 lavoratori, SEA procederà ad effettuare la risoluzione dei rapporti di lavoro assegnando priorità ai lavoratori di cui al paragrafo 3.1, punto i) e ultimo comma dell'*Accordo Quadro*, paragrafo 3.2, lettera a) e ultimo comma dell'*Accordo Quadro* e ai lavoratori di cui al paragrafo 6, terzo capoverso dell'*Accordo Quadro*, nel numero stabilito dal Verbale di Incontro di cui all'ultimo alinea della Premessa del presente Verbale di Accordo;

Per quanto concerne eventuali ulteriori adesioni, in coerenza con quanto stabilito dall'*Accordo Quadro*, paragrafo 6), quinto capoverso, la priorità sarà definita mediante il seguente processo:

- i. pre-adesione del lavoratore con modalità telematica (in grado di garantire la tracciabilità della richiesta), a decorrere dal c.d. "click day", preventivamente comunicato da SEA mediante intranet aziendale; tale modalità prevede la messa a disposizione da parte del lavoratore di un proprio recapito telefonico ovvero e-mail personale, quali strumenti utilizzati per le comunicazioni inerenti la procedura; sono esclusi dalla possibilità di aderire al *click day* i lavoratori con data di nascita antecedente il 31/12/1963 che non abbiano presentato a SEA la documentazione attestante i propri requisiti pensionistici;
- ii. colloquio con la Direzione risorse umane, secondo la priorità definita dalla graduatoria risultante dall'ordine cronologico di adesione al *click day*, con contestuale sottoscrizione da parte del lavoratore, in presenza di compatibilità della richiesta individuale rispetto alle esigenze tecnico organizzative dell'Azienda, di scrittura

privata contenente l'impegno - giuridicamente vincolante - alla successiva formalizzazione ex art 410/411 c.p.c., in data e sede stabiliti da SEA, di idoneo atto di irrevocabile rinuncia ad impugnare in qualsivoglia sede il provvedimento di recesso che sarà intimato da SEA, nonché a qualsiasi pretesa comunque derivante dal rapporto di lavoro risolto.

E' espressamente inteso che il lavoratore perderà qualsiasi priorità acquisita mediante il *click day* in caso di:

- mancata sottoscrizione della scrittura privata di cui al precedente alinea, contestualmente al colloquio;
- mancata presentazione al colloquio nei termini, tempi o modalità stabilite da SEA.

In caso di mancata presentazione al colloquio di cui al precedente alinea o in caso di mancata finalizzazione a qualsiasi altro titolo della pre-adesione di un lavoratore nei termini di cui sopra, SEA procederà con il lavoratore successivo in graduatoria, sino a concorrenza del contingente massimo di n. 115 lavoratori.

- Ai lavoratori che, a seguito dell'esito positivo del processo di adesione cui ai punti precedenti, abbiano manifestato acquiescenza alla risoluzione del rapporto di lavoro mediante formalizzazione ex art 410/411 c.p.c. di idoneo atto di irrevocabile rinuncia ad impugnare in qualsivoglia sede il provvedimento di recesso, nonché a qualsiasi pretesa comunque derivante dal rapporto di lavoro risolto, SEA riconoscerà all'espresso titolo di incentivazione all'esodo un importo, determinato secondo quanto previsto in allegato "A" del presente Verbale di Accordo.
4. Per tutto il personale coinvolto nella *procedura di mobilità*, SEA presenterà apposita istanza al neocostituito Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, per i trattamenti di competenza;
 5. Con la sottoscrizione del presente Verbale di Accordo le Parti hanno inteso dare esecuzione agli impegni reciprocamente assunti con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro di Progetto del 22/7/2016, al quale pertanto si fa espresso rinvio in presenza di esigenze di migliore interpretazione del presente Verbale di Accordo.
 6. Con la sottoscrizione della presente intesa le Parti si danno altresì reciprocamente atto di aver esperito ad ogni possibile effetto l'esame congiunto di cui al comma 5 dell'art. 4 della Legge n. 223/1991, conseguentemente confermando di ritenere conclusa, a tutti gli effetti giuridici, la procedura di cui all'art. 4 della Legge medesima, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 5, c 1.
 7. SEA assicurerà la pronta trasmissione del presente Verbale di Accordo a tutti gli Enti competenti nei termini e nelle forme previste dalla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

SEA

Filt CGIL

Fit CISL

Uilt UIL

UGL T.A.

FLAI T.S.

CUB Trasporti

RSU

ALLEGATO A) - INCENTIVO ALL'ESODO SU BASE VOLONTARIA

A1) Personale addetto ad attività di biglietteria/gestione operativa parcheggi (paragrafi 3.1.i) e 3.2.a) dell'Accordo quadro

- risoluzione del rapporto di lavoro in data individuata da SEA e comunque entro e non oltre il 28/2/2017;
- misura dell'incentivo all'esodo fissata in 35 mensilità, determinate secondo il criterio di calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso, avendo come riferimento la retribuzione di luglio 2016. Detto importo non potrà in ogni caso eccedere una cifra pari a 4 volte il limite di cui alla L. 208/2015 (art. 1, comma 186) come vigente al 22 luglio 2016. L'indennità sostitutiva del preavviso si intende rinunciata.

All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro l'importo riconosciuto a titolo di incentivo subirà una decurtazione in presenza di giornate di assenza per malattia superiori a 5, verificatesi a decorrere dal 22 luglio 2016. La misura della decurtazione viene stabilita nel triplo della retribuzione giornaliera spettante in giornata di malattia. Sono esclusi dal computo dei giorni di malattia le assenze imputabili a ricovero ospedaliero ovvero a gravi patologie o condizioni invalidanti, debitamente certificate.

A2) Personale di cui al Paragrafo 6) dell'Accordo Quadro

- risoluzione del rapporto di lavoro a decorrere dal 16/1/2017 ed entro e non oltre il 15/12/2017;
- misura dell'incentivo all'esodo determinata secondo il criterio di calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso (avendo come riferimento la retribuzione di luglio 2016) e diversamente modulata in ragione della data di risoluzione del rapporto di lavoro:

- n. 35 mensilità, in presenza di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta il 31/1/2017*;
- n. 28 mensilità, in presenza di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta il 30/6/2017*;
- n. 20 mensilità, in presenza di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta il 15/12/2017.

Detto importo non potrà in ogni caso eccedere una cifra pari a 4 volte il limite di cui alla L. 208/2015 (art. 1, comma 186) come vigente al 22 luglio 2016. L'indennità sostitutiva del preavviso si intende rinunciata.

Con riferimento e a parziale modifica di quanto previsto all'all. A, p.2) dell'Accordo Quadro, si precisa che, laddove il lavoratore manifesti l'interesse alla risoluzione del rapporto di lavoro in una scadenza intermedia rispetto a quelle sopra citate e laddove tale scadenza sia compatibile con le esigenze tecnico organizzative aziendali, SEA procederà a risolvere il rapporto di lavoro a decorrere da tale data e il numero di mensilità di incentivo sarà interessato da idoneo ri-proporzionamento.

All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro l'importo riconosciuto a titolo di incentivo subirà una decurtazione in presenza di giornate di assenza per malattia superiori a 5, verificatesi a decorrere dal 22 luglio 2016. La misura della decurtazione viene stabilita nel triplo della retribuzione giornaliera spettante in giornata di malattia. Sono esclusi dal computo dei giorni di malattia le assenze imputabili a ricovero ospedaliero ovvero a gravi patologie o condizioni invalidanti, debitamente certificate.

* Qualora nella scrittura privata di cui all'art.3, punto ii), del verbale di accordo sindacale del 3 gennaio 2017, SEA – in base alle proprie esigenze aziendali – individuasse una data di cessazione del rapporto successiva a quella richiesta dal lavoratore, quest'ultimo avrà comunque diritto all'incentivo che gli spetterebbe, secondo quanto previsto nel precedente punto A2), in caso di uscita alla data da lui inizialmente prescelta.

SEA

Filt CGIL

Fit CISE

Uilt UIL

UGL T.A.

FLAI T.S.

CUB Trasporti

RSU